

Sentenza n. 11897/2016 pubbl. il 31/10/2016  
RG n. 56869/2014

N. R.G. 56869/2014



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA	Presidente Relatore
dott. MARIANNA GALIOTO	Giudice
dott. MARIA ANTONIETTA RICCI	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **56869/2014** promossa da:

**FALLIMENTO MONOCOTS CEREALS & BEANS TRADING SRL** (C.F. 07196130962), con il patrocinio dell'avv. MARIA DOMINIQUE FEOLA (C.F. FLEMDM67M59F205X);

ATTORE

contro

**GIORGIO LUCA BRUNO** (C.F. BRNGGL60B23F205M), con il patrocinio dell'avv. ELENIO BIDOGLIA (C.F. BDGLNE63T07F205V);

CONVENUTO

**ALESSANDRO MARIO GIOVANNI MOTTA** (C.F. MTILSN67T03F205X)

e

**PIETRO ALESSANDRO MOTTA** (C.F. MTPRL38A25F205J),

entrambi con il patrocinio dell'avv. LINDA BONETTI (C.F. BNTLND82C45G388O) e dell'avv. ROBERTO ALBERTAZZI (LBRRRT55C10G388S);

CONVENUTI

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come segue:

**per l'attore:**

*"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:*

*Nel merito*

*1. Accertare e dichiarare ex artt. 2476 c.c. la responsabilità Signori Giorgio Luca Bruno, Alessandro Mario Giovanni Motta, e Pietro Alessandro Motta quali amministratori della fallita Monocots Cereals &*

pagina 1 di 11

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: P.COSTECONOM CAS Serial#: 96884



Sentenza n. 11897/2016 pubbl. il 31/10/2016  
RG n. 56869/2014

*Beans Trading S.r.l. e per l'effetto*

*2. condannare i Signori Giorgio Luca Bruno, Alessandro Mario Giovanni Motta, e Pietro Alessandro Motta, in solido tra loro o in alternativa pro quota nella misura attribuibile alla responsabilità di ciascuno al pagamento della somma complessiva pari ad € 690.423,81 in favore del Fallimento a titolo di risarcimento del danno per la violazione degli obblighi di cui all'art. 2476 c.c., oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;*

*In via istruttoria,*

*ammettere i capitoli di prova proposti nella Memoria ex art. 1836, n. 2, c.p.c. sub x-xiii che vengono qui riproposti, con interpello dell'Avv. Pietro Alessandro Motta e escussione del teste Dott.ssa Clara Guidali:*

*x. vero che, all'atto di costituzione della società Monocots, la Dott.ssa Clara Guidali era stata individuata e incaricata di svolgere attività di assistenza societaria e contabile a favore di Monocots dai soci e amministratori Bruno e Motta padre e figlio, dei quali era amica;*

*xi. vero che nel primo semestre 2011, la Dott.ssa Clara Guidali ripetutamente sollecitava l'Avv. Pietro Alessandro Motta affinché fosse corrisposto il suo compenso per l'attività svolta a favore di Monocots fin dalla sua costituzione;*

*xii. vero che l'Avv. Pietro Alessandro Motta insisteva ripetutamente presso il Sig. Ferraresi affinché provvedesse al pagamento della parcella della Dott.ssa Guidali;*

*xiii. vero che la Dott.ssa Guidali, ricevuto in data 14 giugno 2011 il bonifico per la parcella di cui al punto che precede, ne dava immediata conferma all'Avv. Pietro Alessandro Motta.*

*In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari"*

**per il convenuto BRUNO:**

*"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, respingere, poiché infondate in fatto e in diritto, le domande, le deduzioni e conclusioni, anche istruttorie, di parte attrice.*

*Con vittoria delle spese di lite."*

**per i convenuti MOTTA:**

*"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia di impresa, contrariis rejectis, e previe tutte le pronunce e declaratorie del caso:*

*- rigettare ogni domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto;*

*- in via istruttoria, ordinare a Immobiliare Laurentiana s.r.l., in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Milano, via Spiga, 26, tel 02.76008816-18, fax 02.76003063, di produrre o consegnare o esibire i moduli firmati dal sig. Pietro Alessandro Motta, contenenti i nominativi di persone e/o enti diversi da sé medesimo, per i quali chiedeva che venisse ricevuta la corrispondenza in Milano Via Senato 19;*

*- sempre in via istruttoria, ammettere i seguenti capitoli di prova (se ritenuto, anche in forma positiva):*

*1) vero che non ho ricevuto né dal sig. Pietro Alessandro Motta né da Immobiliare Laurentiana s.r.l., né da altri soggetti disposizione di ricevere all'indirizzo di Milano, Via Senato 19 corrispondenza indirizzata a Monocots s.r.l.;*

*2) vero che in Milano, Via Senato 19, non è stata consegnata corrispondenza indirizzata a Monocots s.r.l.*

*Si indicano come testi:*

*- Sebastiano Granata nato a Catania in data 23 febbraio 1964 residente a Somma Lombardo Varese, Via*

pagina 2 di 11

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76226 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECCOM CA3 Serial#: 96884



Sentenza n. 11897/2016 pubbl. il 31/10/2016  
RG n. 56869/2014

Vignazze 29

- Luciano Viganò nato a Milano in data 20 marzo 1963 residente a Milano, Via Tartaglia 27
- Salvatore Solda nato a Miggiano Lecce in data 01 aprile 1950 residente a Pieve Emanuele Milano, Via Dei Pini 2/B
- con ogni ulteriore pronuncia, presupposta o conseguente;
- con vittoria di spese di giudizio, con rimborso spese generali 15% e accessori di legge”

pagina 3 di 11

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 96884



Sentenza n. 11897/2016 pubbl. il 31/10/2016  
RG n. 56869/2014

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

L'attore **FALLIMENTO MONOCOTS CEREALS & BEANS TRADING SRL**,

- o società costituita il 20.10.2010 e dichiarata fallita l'11.05.2012 (d'ora in avanti anche solo MONOCOTS),

ha svolto **azione di responsabilità ex art.2476** ce nei confronti dei dottori **GIORGIO BRUNO** e **ALESSANDRO MOTTA** nonché dell'avv. **PIETRO MOTTA**, soci (fino al 17.10.2011) e membri del cda della srl fallita dimessisi il 23.11.2011,

- addebitando loro la **omessa vigilanza sulla pregiudizievole attività dell'amministratore delegato RICCARDO FERRARESI**, il quale,
  - o dopo essere stato nominato a.d. con delibera del cda del 15.11.2010 che gli attribuiva specifici poteri per la stipulazione di contratti nel limite unitario di euro 50.000,00 e nell'ambito dell'ordinaria amministrazione nonché per la emissione di ordini di acquisto e di vendita di materie prime nel limite unitario di euro 300.000,00,

nel luglio 2011 aveva concluso per conto della srl:

- o sia un contratto con il cliente giordano **MAHMOUUD SHABAN AND SONS** (d'ora in avanti anche SHABAN) per la fornitura di riso di valore pari a \$ 2.580.00,00 da effettuarsi entro il 30.9.2011,
  - operazione garantita da lettera di credito emessa il 22.08.2011 da EUROPE ARAB BANK PLC (doc. 10) con scadenza il 21.10.2011;
- o sia un mutuo con la società slovacca **NISAYA SRO** per euro 600.000,00, da rimborsare entro il 7.11.2011 (doc.11),

operazioni tutte esorbitanti i limiti di valore indicati nella delega del 15.11.2010 e poi conclusesi in modo infausto per la srl, rimasta inadempiente per la maggior parte al contratto di fornitura sottoscritto con SHABAN e quindi inadempiente anche all'obbligazione di rimborso del mutuo in favore di NISAYA entro il termine del 7.11.2011, i conti intestati alla srl essendo poi stati depauperati da indebiti prelievi del FERRARESI, in parte destinati a favore della **GLOBAL FOOD SERVICE SRL**, altra società da lui amministrata (doc. 14),

- e in particolare sottolineando come, dopo che l'a.u. di NISAYA, **PAOLA MILIZIA**, aveva contattato l'avv. **PIETRO MOTTA**, tutti i convenuti avessero rassegnato le proprie dimissioni dal cda della srl con missiva datata 23.11.11, tali dimissioni risultando poi iscritte nel Registro delle imprese il 20.12.2011 (cfr. doc.2) ma nel Libro verbali delle assemblee risultando trascritta una delibera 17.10.2011 -da considerarsi retrodatata- recante nomina del FERRARESI quale a.u.,
- nonché deducendo la piena consapevolezza in capo ai convenuti delle condotte del FERRARESE
  - o sia in riferimento al contenuto di conversazione telefonica intercorsa nel novembre 2011 tra **PIETRO MOTTA** e la MILIZIA, da confermarsi a mezzo di prova testimoniale,
  - o sia dal fatto che tutte le operazioni poste in essere dal FERRARESI erano transitate su conti correnti intestati alla srl, i cui estratti erano trasmessi presso la sede legale della società, sita nello stesso edificio ove si trovava lo studio legale del consigliere avv. MOTTA;
- e rilevando come le dimissioni dei convenuti dal cda hanno comunque consentito al

pagina 4 di 11

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 96884





Sentenza n. 11897/2016 pubbl. il 31/10/2016  
RG n. 56869/2014

FERRARESI di impadronirsi dei fondi residui della srl, pari a circa euro 300.000,00, condotta questa che avrebbe potuto essere evitata laddove i convenuti, anziché prendere le distanze dalla società, si fossero attivati quantomeno per limitare il danno;

quantificando quindi i **danni** da risarcire nell'intero passivo fallimentare (dedotto l'importo di euro 10,48, rappresentante saldo attivo di un conto sociale) maggiorato delle spese della procedura, per un totale di **euro 690.423,81**, posto il nesso causale tra le operazioni negligenti del FERRARESI e la conseguente insolvenza della srl.

Il **convenuto BRUNO**, presidente del cda della fallita, ha contrastato la pretesa avversaria eccependo:

- la propria mancata conoscenza delle operazioni poste in essere dall'a.d. FERRARESI fino al novembre 2011, come dimostrato dal fatto che:
  - la società era sempre stata inattiva;
  - il conto corrente utilizzato dal FERRARESI era stato da lui aperto a fine maggio 2011 con proprie disponibilità, nella specie a titolo "finanziamento socio";
  - la carenza di ogni prova in ordine al colloquio telefonico invocato *ex adverso*;
- la retrodatazione del verbale di nomina del FERRARESI quale a.u. sarebbe imputabile solamente a quest'ultimo, posto che i convenuti avevano informalmente rassegnato le proprie dimissioni già al 17.10.2011, come condizione dell'avvenuta cessione di tutte le proprie quote sociali al FERRARESI;
- la inesatta quantificazione del danno, pari alla mera differenza tra attivo e passivo fallimentare, senza alcuna ricostruzione del nesso causale tra asserita violazione imputata e danno effettivamente subito;

chiedendo, oltre che in via principale il rigetto della domanda avversaria, la chiamata in causa:

- del sig. FERRARESI, essendo questi l'unico responsabile delle condotte denunciate in giudizio;
- della mutuante NISAYA e del suo amministratore, PAOLA MILIZIA, per aver questi concesso il mutuo in via illegittima, essendo l'attività di finanziamento riservata ai soli intermediari finanziari, oltretutto sconsigliata, non avendo chiesto alcuna garanzia e non avendo compiuto alcuna verifica in merito ai poteri propri del FERRARESI, qualificatosi come amministratore unico invece che amministratore delegato (cfr. doc. 11 attori),

per svolgere nei confronti di costoro domande subordinate volte ad accertarne la qualità di unici obbligati al risarcimento di eventuali danni nei confronti del FALLIMENTO e per esserne tenuto manlevato e indenne.

I **convenuti PIETRO MOTTA e ALESSANDRO MOTTA**, costituitisi con un'unica difesa, hanno anch'essi contrastato la pretesa del FALLIMENTO eccependo:

- la mancata conoscenza in loro capo delle operazioni poste in essere dal FERRARESI, come dimostrato:
  - dalla cessione delle quote della società nel settembre 2011 in favore del FERRARESI al loro valore nominale, proprio sul presupposto che la stessa società fosse inattiva e senza conoscere le possibili prospettive commerciali avviatesi con l'affare SHABAN;
  - dalla mancanza di alcuna prova circa l'avvenuta ricezione degli estratti conto della società presso la sede sociale della srl;

pagina 5 di 11

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 96684



Sentenza n. 11897/2016 pubbl. il 31/10/2016  
RG n. 56869/2014

- dal tenore della *email* inviata il 21.1.2012 dalla MILIZIA al BRUNO, in cui la prima riferiva di aver avvertito due mesi prima l'avv. MOTTA, affermazione da cui si desumerebbe il fatto che prima di tale momento il MOTTA fosse all'oscuro delle operazioni poste in essere;
- l'illegittimità della quantificazione del danno imputato, quantificato acriticamente nella differenza tra attivo e passivo fallimentare, comprensivo anche delle somme pari a €150.000,00 di stratte dal sig. FERRARESI;
- l'inammissibilità delle prove testimoniali prefigurate dal fallimento, in virtù del fatto che i testi indicati -PAOLA MILIZIA, amministratrice della mutante, e BRUNO FEBO QUINTAVALLE, unico socio di NISAYA- sono evidentemente soggetti interessati all'esito della causa, il credito di NISAYA rappresentando la quasi totalità del passivo fallimentare.

**Alla prima udienza del 10.2.2015, il giudice:**

*“rilevato che, secondo il condivisibile orientamento di legittimità di cui a Cass. n.4309/2010: ‘In tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 cod. proc. civ., è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell'art. 269 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353; conseguentemente, qualora sia stata chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo, in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo.’;*

*ritenuto che nel caso di specie non si verta in tema di litisconsorzio necessario e che ragioni di economia processuale sconsiglino nel caso di specie la estensione del contraddittorio richiesta dal convenuto BRUNO, cosicché deve proseguirsi nella trattazione della causa senza la fissazione di udienza per la citazione dei terzi; assegna alle parti i termini di cui all'art.183 cpc sesto comma”.*

**Nelle memorie depositate ex art.183 VI comma cpc**, le parti hanno ribadito le proprie difese e svolto richieste istruttorie, sulle quali il g.i. ha così provveduto all'udienza del 19.5.2015:

*“considerato quanto alle prove dedotte dalle parti:*

- *che, quanto alle prove dedotte dall'attore nella sua seconda memoria, appaiono ammissibili le prove per interrogatorio formale e per testi di cui ai capp. 2, 3, 4, che riguardano circostanze utili a dare la prova della conoscenza in capo ai convenuti di una parte dell'attività riferibile all'amministratore delegato FERRARESI, così come ammissibili appaiono i capp. 5 e 6 solo per interrogatorio formale, dalla formulazione dei capitoli non risultando un coinvolgimento dei testi indicati nelle vicende di cui agli stessi, mentre tutti gli altri capitoli di prova risultano riguardare fatti pacifici o irrilevanti, sicché la loro ammissione è superflua;*
- *che i capitoli di prova per testi dedotti dai convenuti MOTTA nella loro seconda memoria appaiono riguardare circostanze non dirimenti, sicché la loro ammissione è superflua;*
- *che quindi vanno ammessi i capitoli di prova dedotti dagli attori e sopra indicati per interrogatorio di tutti i convenuti e per testi, tra i testi essendo da ammettere solo la dott.ssa PAOLA MILIZIA, la quale dal tenore dei capitoli risulta l'unica ad avere diretta conoscenza dei fatti, riservata alla deposizione della stessa ogni valutazione circa la capacità a testimoniare di tale teste nonchè alla decisione di merito ogni valutazione circa la sua attendibilità;*

*ammette le prove come sopra indicate.”*

Espletate le prove orali, le parti hanno ribadito le loro conclusioni come sopra trascritte e depositato

pagina 6 di 11

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: 96684





Sentenza n. 11897/2016 pubbl. il 31/10/2016  
RG n. 56869/2014

quindi le difese conclusionali, per l'attore rappresentate dalla sola replica, a dire delle controparti da considerare inammissibile in quanto alterante lo svolgimento del contraddittorio.

All'esito di tale trattazione, reputa il Tribunale che, superata l'eccezione di inammissibilità della replica conclusionale del FALLIMENTO, nel merito la **domanda** dell'attore **non** possa essere **accolta**.

Quanto alla **replica conclusionale dell'attore** (intitolata "*memoria finale*"), la stessa va ritenuta **ammissibile** in quanto contenente argomentazioni difensive strettamente attinenti a contrastare il tenore delle comparse conclusionali avversarie, sicché il preteso *vulnus* del contraddittorio ipotizzato dai convenuti non risulta in concreto essersi verificato.

Quanto al **merito della domanda dell'attore**, il Tribunale ritiene utile richiamare il condivisibile orientamento già seguito da varie proprie pronunce e da ultimo illustrato nella motivazione di cui alla recente sentenza n. 17441/2016 della Corte di cassazione, in tema di responsabilità degli amministratori che -come nel caso in esame- non siano dotati di deleghe operative, motivazione secondo la quale:

*"...gli amministratori possono essere chiamati a rispondere per i danni cagionati alla società amministrata se siano venuti meno ai propri doveri, così da cagionare, per li rami del nesso di causalità, un pregiudizio alla società. Tale responsabilità ha natura contrattuale (Cass. 20 settembre 2012, n. 15955; Cass. 11 novembre 2010, n. 22911; Cass. 22 ottobre 1998, n. 10489; Cass. 22 giugno 1990, n. 6278), con tutto quanto ne deriva sul piano del riparto degli oneri probatori: in particolare, la società (o il Curatore nell'ipotesi dell'azione intentata ai sensi dell'articolo 146 della legge fallimentare) è onerato della deduzione delle violazioni, nonché della deduzione e prova del danno e del nesso di causalità tra violazione e danno. Incombe per converso sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (in questi termini Cass. 11 novembre 2010, n. 22911 in motivazione).*

*I doveri degli amministratori, dalla cui violazione può generarsi responsabilità, si individuano per il tramite dell'articolo 2392 c.c.", norma significativamente modificata dall'intervento di riforma del 2003.*

*"Ferma l'applicazione della business judgement rule, la quale — prima e dopo la riforma — si risolve in ciò, che le scelte gestionali compiute dagli amministratori sono in se stesse insindacabili (a partire da Cass. 12 novembre 1965, n. 2539 per arrivare fino a Cass. 12 febbraio 2013, n. 3409, e da ultimo a Cass. 2 febbraio 2015, n. 1783), salvo non si tratti di operazioni che, se valutate ex ante, si rivelino manifestamente avventate ed imprudenti, il vecchio testo dell'articolo 2392 c.c. contemplava l'obbligo degli amministratori di adempiere i propri doveri con la diligenza del mandatario, con conseguente responsabilità solidale in ipotesi di inadempimento (eccettuato il caso di funzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori), ed imponeva un generale obbligo di vigilanza che faceva ricadere solidalmente sugli amministratori non operativi il pregiudizio cagionato dall'altrui condotta, quando fosse loro addebitabile la violazione di detto obbligo .....*

*La riforma del 2003 ha però come si diceva modificato i termini della disciplina applicabile.*

*Per un verso gli amministratori operativi rispondono non già quali mandatari, bensì in ragione della «diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze» (così il nuovo testo dell'articolo 2392, primo comma, c.c.), il che nella sostanza equivale a dire che la diligenza esigibile dall'amministratore è quella del secondo comma dell'articolo 1176 c.c., ragguagliata alle circostanze del caso.*

*Per altro verso gli altri amministratori non risultano più sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza. E non è senza ragione rammentare che tale scelta legislativa concernente la responsabilità di tali amministratori è stata motivata dall'intento di «evitare sue indebite estensioni che, soprattutto*

pagina 7 di 11

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA e Serial#: 71626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECCOM CAS Serial#: 96884



Sentenza n. 11897/2016 pubbl. il 31/10/2016  
RG n. 56869/2014

*nell'esperienza delle azioni esperite da procedure concorsuali, finivano per trasformarla in una responsabilità sostanzialmente oggettiva, allontanando le persone più consapevoli dall'accettare o mantenere incarichi in società o in situazioni in cui il rischio di una procedura concorsuale le esponeva a responsabilità praticamente inevitabili» (tanto si legge nella Relazione di accompagnamento al decreto legislativo numero 6 del 2003). Ed infatti, secondo l'attuale articolo 2392 c.c., «in ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose». La norma uscita dalla riforma richiama dunque l'articolo 2381, terzo comma, che pone a carico degli amministratori, tra l'altro, l'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile della società «sulla base delle informazioni ricevute», e l'andamento della gestione «sulla base della relazione degli organi delegati». Ma il rinvio è da intendersi necessariamente esteso anche al sesto comma dell'articolo 2381 c.c., secondo il quale «gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato: ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società».*

*Insomma, la responsabilità degli amministratori privi di specifiche deleghe operative non può oggi discendere da una generica condotta di omessa vigilanza, tale da trasmodare nei fatti in responsabilità oggettiva, ma deve riconnettersi alla violazione del dovere di agire informati, sia sulla base delle informazioni che a detti amministratori devono essere somministrate, sia sulla base di quelle che essi stessi possono acquisire di propria iniziativa.*

*In definitiva gli amministratori (i quali non abbiano operato) rispondono delle conseguenze dannose della condotta di altri amministratori (i quali abbiano operato) soltanto qualora siano a conoscenza di necessari dati di fatto tali da sollecitare il loro intervento, ovvero abbiano omesso di attivarsi per procurarsi gli elementi necessari ad agire informati.*

*Ne discende che, nel contesto normativo attuale, gli amministratori non operativi rispondono per non aver impedito «fatti pregiudizievoli» dei quali abbiano acquisito in positivo conoscenza (anche per effetto delle informazioni ricevute ai sensi del terzo comma dell'articolo 2381 c.c.) ovvero dei quali debbano acquisire conoscenza, di propria iniziativa, ai sensi dell'obbligo posto dall'ultimo comma dell'articolo 2381 c.c.: per il che occorre che la semplice facoltà di «chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società» sia innescata, così da trasformarsi in un obbligo positivo di condotta, da elementi tali da porre sull'avviso gli amministratori alla stregua della «diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze»: altrimenti si ricadrebbe nella configurazione di un generale obbligo di vigilanza che la riforma ha invece volutamente eliminato.»*

Applicando dunque tali condivisibili principi di diritto<sup>1</sup>,

- o relativi a norme dettate in tema di funzionamento del consiglio di amministrazione di spa ma applicabili anche in tema di srl, ogniqualvolta in tal genere di tipo societario venga in gioco statutariamente, come per la MONOCOTS, un sistema gestorio collegiale imperniato sulla nomina di consiglio di amministrazione, da ritenersi regolato dalla disciplina di tale organo contenuta (solo) nelle disposizioni relative alle spa,

al caso di specie, va osservato come in generale la prospettazione del FALLIMENTO attore muova - per usare ancora le parole della Corte di cassazione- *“dal presupposto, non conforme al dato normativo, che la norma ponga a carico degli amministratori un obbligo di vigilanza, mentre, al contrario, essa stabilisce un obbligo di agire informati, avvalendosi delle informazioni ricevute e, se*

<sup>1</sup> Nello stesso senso di cui alla sentenza n.17441/2016 la cui motivazione è riportata nel testo cfr. anche Cass. 22848/2015.





Sentenza n. 11897/2016 pubbl. il 31/10/2016  
RG n. 56869/2014

*del caso, di quelle acquisite motu proprio in presenza di segnali di allarme tali da indurre a ricercare dati informativi ulteriori altrimenti non disponibili”.*

Così, proprio partendo da tale presupposto, il FALLIMENTO ricostruisce la responsabilità dei tre convenuti sulla pretesa doverosità per gli stessi di un generale controllo sulle attività poste in essere dall'amministratore delegato FERRARESI, controllo che, in particolare, sarebbe mancato quanto all'esame dei movimenti bancari relativi ai conti correnti intestati alla società, movimenti -sempre a dire del FALLIMENTO- di per sé conoscibili dai convenuti e in particolare dal convenuto avv. PIETRO MOTTA, gli estratti conto relativi ai rapporti bancari movimentati dal FERRARESI venendo indirizzati alla sede legale della società, posta nello stesso edificio nel quale si trovava lo studio legale di pertinenza del MOTTA.

Ma la configurabilità di tale controllo come doveroso è, appunto, impedita dal tenore delle norme appena sopra richiamate, norme alla luce delle quali gli amministratori non operativi -quali erano, pacificamente, i convenuti- non risultano onerati da alcuno specifico obbligo né di “vigilare” sull'operato dell'amministratore delegato né -in assenza di specifici elementi di allarme- di acquisire informazioni ulteriori rispetto a quelle necessarie per gli atti di loro competenza, quali possono essere, ad esempio, la redazione del bilancio (redazione nel caso di specie neppure in gioco data la successione temporale degli eventi): con la conseguenza che -anche a prescindere da ogni questione circa l'effettivo recapito presso lo studio dell'avv. MOTTA degli estratti conto bancari richiamati dal FALLIMENTO- in ogni caso nessun onere può essere configurato in via generale in capo né all'avv. MOTTA (né agli altri convenuti) quanto alla stessa consultazione e lettura degli estratti conto ove questi fossero stati effettivamente recapitati presso lo studio di un membro del cda.

Ciò posto in generale quanto alla infondatezza del punto di partenza della prospettazione dell'attore, va detto ancora che sempre in tale prospettazione risulta poi centrale il “segnale d'allarme” rappresentato dalla avvenuta conoscenza, in capo all'avv. MOTTA, dello sconfinamento del FERRARESI dai poteri delegatigli quanto all'operazione con lo SHABAN, sconfinamento del quale il MOTTA sarebbe stato a conoscenza fin dall'agosto 2011: segnale d'allarme che, se effettivamente provato, potrebbe di per sé essere valutato come idoneo innesco di quel dovere di acquisire informazioni si è visto sopra disegnato dalle norme e nel caso di specie non assolto.

La dimostrazione dell'effettiva conoscenza in capo all'avv. MOTTA, fin dall'agosto 2011, dei caratteri abnormi dell'operazione con lo SHABAN posta in essere dal FERRARESI non pare peraltro al Tribunale essere stata fornita in via univoca dall'attore.

Tale dimostrazione riposa infatti esclusivamente sulla deposizione della teste MILIZIA, deposizione la quale (anche a prescindere dalle questioni in ordine alla ammissibilità della testimonianza della MILIZIA) non risulta comunque di per sé dirimente, la teste essendosi limitata a riferire di meri cenni sull'operazione SHABAN scambiati nel corso di una telefonata del 23.11.2011 tra la stessa MILIZIA e l'avv. MOTTA, telefonata:

- il cui principale oggetto era stato il mutuo contratto da MONOCOTS con NISAYA,
- e nel corso della quale in particolare il MOTTA -secondo la teste- riferì appunto alla MILIZIA di essere a conoscenza del contratto concluso dalla srl con lo SHABAN,
  - senza che la teste abbia poi riferito alcuno specifico tenore della conversazione dal quale ricavare che il MOTTA fosse a conoscenza della effettiva portata del contratto e del suo carattere esorbitante rispetto ai poteri del FERRARESI<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Questa la deposizione della teste:



Sentenza n. 11897/2016 pubbl. il 31/10/2016  
RG n. 56869/2014

Resta da esaminare l'ultimo profilo della prospettazione dell'attore, relativo al fatto che, comunque, dopo il 23.11.2011 il MOTTA e gli altri membri non operativi del cda -pur informati della indebita operazione di mutuo posta in essere dall'a.d. FERRARESI a seguito del colloquio telefonico MOTTA/MILIZIA- invece di reagire all'abuso del delegato onde limitarne le conseguenze perniciose per la società, si sono limitati ad estraniarsi dalla MONOCOTS presentando le loro dimissioni dal cda, così in sostanza consentendo al FERRARESI di dissipare "quanto ancora nelle casse sociali di MONOCOTS, circa euro 300.000,00" (cfr. pagg.10/11 citazione).

Riguardo a tale tema va rilevato in primo luogo come nella prospettazione del FALLIMENTO non sia specificatamente illustrato il nesso causale tra la condotta addebitata ai convenuti (mancata richiesta di informazioni al FERRARESI una volta che ne era emersa la condotta *ultra vires*) e il pregiudizio lamentato (distrazioni poste in essere dal FERRARESI nell'autunno 2011, *id est* eventi di per sé non legati da nesso causale diretto rispetto alle vicende di stipulazione *ultra vires*).

Anche a prescindere da tale carenza assertiva della prospettazione dell'attore va poi comunque osservato:

- il profilo di addebito ora in esame è stato dedotto del tutto genericamente nella citazione, senza alcuna precisazione in termini di *quantum* delle distrazioni operate dal FERRARESI rispetto alle quali sarebbe mancata la reazione dei convenuti, distrazioni nemmeno individuate per tipologia, data e ammontare;
- nella sua "memoria finale" (*id est* replica conclusionale) l'attore ha poi illustrato (cfr. p.11) come l'addebito riguardi il fatto che l'inerzia dei convenuti successiva al 23.11.2011 avrebbe

---

*"sono PAOLA MILIZIA, nata a Verona il 22.6.1968, residente a Milano, in via Cesare Correnti n. 14, ho il titolo di avvocato e mi occupo di formazione. Non ho rapporto di parentela con le parti in causa. Fino al dicembre 2014, sono stata amministratore delegato di NISAYA SRO, società che è creditrice del fallimento attore. In questa società non ho mai avuto alcuna partecipazione di capitale. Non ho rapporti di parentela con i titolari del capitale di NISAYA, il titolare è il dott. BRUNO QUINTAVALLE, che all'epoca dei fatti di causa era il mio compagno e lo è tutt'ora".*

*Interrogata sui capitoli da 2 a 4 di cui alla seconda memoria dell'attore, la teste dichiara:*

*"sul capitolo 2 (vero che il 23.11.2011 la signora PAOLA MILIZIA contattava l'avv. PIETRO MOTTA il quale affermava di essere all'oscuro in merito al mutuo di scopo concesso da NISAYA a MONOCOTS): è vero che il 23 novembre 2011 ho contattato l'avv. PIETRO MOTTA, il quale mi disse di essere all'oscuro in ordine al mutuo di scopo concesso da NISAYA a MONOCOTS.*

*Sul capitolo 3 (vero che durante la telefonata di cui al capitolo precedente l'avv. PIETRO MOTTA confermava che lui e il dr. GIORGIOBRUNO erano a conoscenza del contratto concluso da MONOCOTS con SHABAN e che esso era garantito da lettera di credito presso la EUROPE ARAB BANK): è vero che durante la telefonata l'avv. MOTTA mi ha confermato che lui e il BRUNO erano a conoscenza del contratto concluso da MONOCOTS con SHABAN e che tale contratto era garantito da lettera di credito presso la EUROPE ARAB BANK.*

*Sul capitolo 4 (vero che, durante la stessa telefonata, l'avv. PIETRO MOTTA confermava che nell'agosto 2011 aveva contestato al signor FERRARESI di aver appoggiato la lettera di credito presso la EUROPE ARAB BANK in luogo del CREDIT AGRICOLE di Ginevra da lui consigliato): è vero anche che durante la telefonata l'avv. MOTTA mi disse che nell'agosto precedente aveva contestato al FERRARESI il fatto che quest'ultimo avesse appoggiato la lettera di credito presso la banca araba invece che presso il Credit Agricole di Ginevra, dove l'avv. MOTTA aveva già rapporti. Ricordo, in particolare, che l'avv. MOTTA disse qualcosa del genere riferendo il suo colloquio con il FERRARESI: "se ce l'avessi detto prima, ti avremmo consigliato il Credit Agricole".*

pagina 10 di 11

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 96684





Sentenza n. 11897/2016 pubbl. il 31/10/2016  
RG n. 56869/2014

impedito di "contenere i danni", in particolare i convenuti non avendo provveduto a bloccare i "pagamenti più recenti" di sposti indebitamente dal FERRARESI;

- lo stesso attore, sempre nell'ultima difesa, specifica poi che "al 31.10.2011 il conto corrente MONOCOTS del CREDITO ARTIGIANO presentava un saldo attivo di 166.109,07 euro", così in sostanza precisando la pretesa risarcitoria "minore" in riferimento ai riscontri di cui all'estratto conto prodotto sub 12.

Dall'esame di tale documento emerge peraltro:

- che se il saldo attivo del conto al 31.10. 2011 corrisponde effettivamente ad euro 166.109,07, come indicato dall'attore,
- è poi anche vero che al 30.11.2011 lo stesso saldo attivo si era ridotto a soli euro 4.634,22,

cosicché, in definitiva, lo "svuotamento" del conto da parte del FERRARESI risulta avvenuto per l'ammontare più rilevante proprio nel mese di novembre 2011, solo dopo il giorno 23 del quale può dirsi che i convenuti avessero senz'altro preso conoscenza delle operazioni *ultra vires* poste in essere dall'a.d. e, dunque, possano essere ritenuti responsabili di una colpevole inerzia quanto alla mancata verifica complessiva dell'operato dello stesso a.d.

In sostanza, dunque, i dati temporali ricavabili dagli estratti conto prodotti dall'attore depongono per la infondatezza dell'addebito in esame, posto che, ove anche sia configurabile una negligenza dei convenuti successiva al novembre 2011, in ogni caso tale negligenza non risulta in diretta connessione causale con le più rilevanti distrazioni dai conti sociali (in tesi) operate dal FERRARESI nel periodo antecedente il 23 novembre 2011.

Il ragionamento decisivo appena svolto assorbe poi tutte le questioni discusse tra le parti quanto alla effettiva data delle dimissioni dei convenuti dal cda di MONOCOTS, data la irrilevanza di tale data rispetto alla questione come sopra ritenuta dirimente.

Conclusivamente per quanto fin qui detto **la domanda dell'attore va interamente rigettata**, senza necessità di dare ingresso alle prove orali già disattese dal g.i. e riproposte dall'attore nelle conclusioni definitive, trattandosi di capitoli di prova relativi a circostanze di per sé non dirimenti alla luce delle considerazioni sopra svolte.

Le **spese di lite** seguono la soccombenza dell'attore e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura della causa e dell'attività difensiva svolta.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza di attesa o assorbita, così dispone:

1. rigetta la domanda dell'attore;
2. condanna l'attore FALLIMENTO MONOCOTS CEREALS & BEANS TRADING SRL alla rifusione in favore dei convenuti delle spese di lite, spese che liquida per i convenuti ALESSANDRO MOTTA e PIETRO MOTTA, unitariamente considerati, in euro 14.000,00 per compenso di avvocato e per il convenuto GIORGIO BRUNO in euro 12.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa in entrambi i casi.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale, il 5 maggio 2016.

Il Presidente est.

*Elena Riva Crugnola*

pagina 11 di 11

